



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10	OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2023
Data 19-05-2023	

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARTONE FELICE	Presente	MAIULLO GIOVANBATTISTA	Presente
FAMIGLIETTI CARMINE	Presente	RUSSO ANTONIO	Presente
PECORARI MIRKO MARIANO	Presente	MONTALBETTI FABIO	Presente
FAMIGLIETTI ANTONIETTA	Presente	DE FEO NICOLETTA	Presente
PRIMAVERA SALVATORE	Assente	FAMIGLIETTI MARIO	Presente
CAPOBIANCO MICHELE	Assente		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

Presiede il FELICE MARTONE nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO .

La seduta è' Pubblica

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**
Data: 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Nicola SARACINO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**
Data: 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Locasale

Il Sindaco relaziona sull'argomento evidenziando che le aliquote sono rimaste identiche a quelle del 2022;

Interviene il Consigliere Montalbetti il quale, a nome della minoranza, ritiene che si inopportuna l'aliquota sui fabbricati rurali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Considerato che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023, con il quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, e in particolare l'articolo 1, comma 738, il quale dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- Dato atto, per quanto sopra esposto, che a decorrere dal 01 Gennaio 2020 cessa di esistere la IUC, imposta unica comunale, ad eccezione delle componenti TARI e IMU, sancendo di fatto l'abolizione della sola componente TASI;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 22.09.2020 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 2020 (nuova IMU);
- Richiamata la disciplina dell'IMU così come disposta dall'articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27.12.2019, n. 160;
- Visto in particolare l'articolo 1, comma 740, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 che prevede che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”*;
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 26.05.2022 di approvazione aliquote IMU 202
- Ritenuto di confermare per l'anno 2023 le aliquote come di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE		IMU 2021
1	Abitazione Principale (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	ESENTE
2	Abitazione Principale (A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	6, %
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D/10)	

	oppure classificati in altre categorie con annotazione di ruralità)	1 ‰
4	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli di cui al punto 3. (quota Stato 7,6‰ Cod. Tributo 3919)	9,1‰
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	ESENTE
6	Terreni Agricoli	ESENTE
7	Aree Fabbricabili	9,1‰
8	Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori, figli...) abbattimento del 50% della base imponibile	9,1‰
9	Abitazioni locatate con CANONE CONCORDATO (abbattimento del 25% della base imponibile)	9,1‰
10	Per gli IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,1‰

· **Preso atto:**

- di quanto previsto dall'art. 1, comma 744, Legge di bilancio 2020: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento “...;*

- dell'art. 1, comma 749, della medesima legge: *“... l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;*

- **della L. n. 197/2022- Legge di Bilancio 2023 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2023, quanto segue:**

1) **La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%** dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021);

2) **Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, e sale per concerti e spettacoli;**

3) **L'esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili** *“per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.*

-della proroga esenzione IMU 2022 :

a) per i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

· Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge di bilancio 2020: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il*

prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

· Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

· Vista la Legge 27.12.2019, n. 160;

· Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

· Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Presenti n. 9 - Votanti n. 9 ;

Voti favorevoli n. 9

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote per l'anno d'imposta 2023, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE		IMU 2021
1	Abitazione Principale (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	ESENTE
2	Abitazione Principale (A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	6, ‰
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie con annotazione di ruralità)	1 ‰
4	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli di cui al punto 3. (quota Stato 7,6‰ Cod. Tributo 3919)	9,1‰
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	ESENTE
6	Terreni Agricoli	ESENTE
7	Aree Fabbricabili	9,1‰
8	Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori, figli...) abbattimento del 50% della base imponibile	9,1‰
9	Abitazioni locate con CANONE CONCORDATO (abbattimento del 25% della base imponibile)	9,1‰
10	Per gli IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,1‰

2. Di prendere atto che

- ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge di bilancio 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della Legge di bilancio 2020, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze, è stabilita nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- della L. n. 197/2022- Legge di Bilancio 2023 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2023, quanto segue:

a)La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021);

b)Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, e sale per concerti e spettacoli;

c)L'esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili *“per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.*

-della proroga esenzione IMU 2022 :

a)per i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

3. di dare atto altresì, che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

4. di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono il 16 giugno e 16 dicembre salvo eventuali proroghe ministeriali

5. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto di cui al comma 757 art. 1 della legge di bilancio 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno oggetto d'imposta, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine della sua pubblicazione entro il 28 ottobre.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Locasale

IL SINDACO
F.to FELICE MARTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ **24-05-2023** al numero _____ **185** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li **24-05-2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Avv. Maria Elena Grasso**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **24-05-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO